



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21267

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Omologazione - Previsione di decadenza - Esclusione - Giudizio di opposizione - Onere probatorio dell'amministrazione in ordine alla perdurante funzionalità dell'apparecchiatura - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 mi del codice della strada, il legislatore non ha previsto alcuna decadenza dell'omologazione rilasciata per l'apparecchiatura di controllo automatico in dotazione alle Forze di polizia (cosiddetto "autovelox"), sicché, nel giudizio di opposizione la P.A. non ha alcun onere probatorio relativo alla perdurante funzionalità della menzionata apparecchiatura. (Cass. Civ., sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21267) [RIV-1501P37] (Art. 142 cs.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice di pace di Catania, depositato il 10 dicembre 2007, G. Mario D'A. proponeva opposizione ai sensi dell'art. 204 bis c.d.s. per sentire annullare il verbale di accertamento di violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada n. 2566985/07 /V/O, emesso nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Catania, infrazione commessa il giorno 5 giugno 2007, stante la nullità dell'accertamento, avente ad oggetto il superamento del limite di velocità, perché dal verbale non emergeva né il numero di matricola né alcun altro dato identificativo dello strumento elettronico utilizzato per l'accertamento.

Il Giudice di pace di Catania, nella resistenza del Comune, il quale evidenziava che l'accertamento era stato effettuato mediante apparecchiatura di rilevamento a distanza (Velomatic 512), rigettava il ricorso e per l'effetto confermava il verbale di accertamento.

In virtù di rituale appello interposto dal D'A., il quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado per avere il giudice di prime cure omissivo di statuire sull'unica censura mossa all'illegittimità del verbale di contravvenzione, il Tribunale di Catania, nella resistenza del Comune, respingeva l'appello.

A sostegno della decisione il giudice del gravame premesso che in tema di sanzioni amministrative i vizi formali del provvedimento sanzionatorio potevano considerarsi rilevanti solo in quanto avessero illegittimamente impedito al cittadino di opporre alla p.a. precedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli ovvero l'insussistenza dello stesso o la estraneità soggettiva al fatto, evidenziava che dagli atti del processo e dal verbale di contestazione risultava che il rilevamento era stato eseguito con apparecchiatura Velomatic 512 – omologato dal Ministero dei LL.PP. n. 2961 del 27 novembre 1989, verificata durante il servizio - dunque nessun vizio afferiva al verbale de quo. Eguali considerazioni andavano condivise anche quanto alla ulteriore censura circa la regolare omologazione delle apparecchiature.

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il D'A., affidato a cinque motivi, cui ha resistito il Comune di Catania con controricorso.



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 142, comma 8, del c.d.s. e della legge n. 273 del 1991 e dell'art. 2697 c.c. per essere stata omessa nel verbale di accertamento la indicazione del numero di matricola dell'apparecchio elettronico, che ha impedito ogni verifica in ordine all'effettivo funzionamento dello stesso.

Con il secondo motivo, strettamente interdipendente con il primo, viene dedotto il vizio di motivazione sulle medesime circostanze di cui alla precedente censura.

Con il terzo mezzo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 12, della legge n. 689 del 1981, il ricorrente pone in rilievo che la mancanza degli elementi censurati, avrebbe dovuto indurre il giudice del merito ad accogliere il ricorso, non disponendo di sufficienti prove sulla responsabilità del contravventore in ordine alla contestata infrazione.

I tre mezzi - da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione - non sono da accogliere.

Osserva, in primo luogo, il Collegio che la necessità dell'omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, deve essere riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume - sul piano logico e letterale - dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (v., da ultimo, Cass. 27 ottobre 2010 n. 21983). Ciò posto, si rileva che il termine di validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - donde tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un intervallo temporale durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore.

Orbene, alla stregua di tali argomenti, bisogna evidenziare che nel D.L. n. 121 del 2002, art. 4 (conv., con modif., nella L. n. 168 del 2002), venne ridisciplinata l'attività di accertamento delle violazioni a distanza e con contestazione differita relative alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148, prescrivendosi che il Prefetto era legittimato ad individuare, con apposita procedura, i tratti stradali presidiati dai relativi strumenti di rilevazione elettronica e sancendosi che, in caso di utilizzazione di tali dispositivi senza la presenza degli agenti preposti, essi avrebbero dovuto essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 c.d.s., comma 6. Da ciò si ricava che, in presenza di apposita autorizzazione od omologazione intervenute ai sensi della citata norma del codice della strada, gli apparecchi di rilevazione automatica si sarebbero dovuti considerare idonei all'accertamento delle violazioni in materia di velocità stradale, ancorché accertate successivamente all'entrata in vigore del menzionato D. L. n. 121 del 2002, come convertito nella L. n. 168 del 2002, almeno fino a quando non fosse stato necessario sottoporre l'apparecchio ad una nuova verifica di funzionalità e ad una successiva omologazione. Orbene nella sentenza impugnata viene dato correttamente conto che il Prefetto aveva attestato la piena idoneità della strumentazione impiegata, ragion per cui non si sarebbero potute ritenere fondate le lamentele dell'opponente sulla supposta carenza di funzionalità dello strumento di rilevazione elettronica



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

per assunta mancanza di nuova omologazione, essendo, peraltro, rimasto accertato (v. pago 14 della sentenza impugnata) che, in effetti, l'autovelox adoperato per l'accertamento nel caso specifico aveva ricevuto un'approvazione del Ministero dei LL.PP. in data 5 febbraio 2003. In proposito, è opportuno ricordare (v., sul punto, ancora Casso 27 ottobre 2010 n. 21983, che richiama Casso 15 dicembre 2008 n. 29333) che, in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il regolamento di esecuzione (di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo o costante durante l'uso, giacché, al contrari o, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ai sensi dell'art. 142 c.d.s.

Inoltre, si deve porre in risalto come - secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Casso 25 giugno 2008 n. 17361) - in tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 c.d.s., il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (c.d. "autovelox") in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature. Con i motivi quattro e cinque è censurata la statuizione sulle spese, in primo luogo per non esservi la soccombenza, per cui poteva farsi luogo alla compensazione, ed in secondo luogo per avere apertamente violato il principio dell'inderogabilità delle tariffe forensi, per cui in applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 127 del 2004 l'ammontare delle spese non avrebbe potuto superare € 1.012,36.

Il quarto motivo è privo di pregio.

Il fondamento della responsabilità del processo e della condanna alle spese va individuato nel cosiddetto principio di causalità, del quale la soccombenza costituisce un elemento rivelatore, che consente di risalire, attraverso un processo di induzione, al fatto causativo del giudizio.

Essendo il processo finalizzato alla pronuncia di merito, nella misura in cui quest'ultima risulti attributiva o non del bene della vita richiesto, l'esito della lite incide sulla valutazione della causalità.

In questa prospettiva, la decisione del giudice d'appello in punto di spese processuali risulta immune da censure, avendo definitivamente accertato la responsabilità del ricorrente nel tenere la condotta contraria alle norme del codice della strada.

È, invece, da accogliere la quinta censura.



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Ai fini della liquidazione delle spese, il giudice del merito ha considerato la causa di valore indeterminabile (secondo lo scaglione di riferimento di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, applicabile *ratione temporis*), "trattandosi di appello in causa di opposizione a verbale dell'autorità comminatorio di sanzione pecuniaria ed altresì di decurtazione punti sulla patente".

Non v'è dubbio che il destinatario del verbale di contestazione della violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada che, come nella specie, faccia valere, con la proposta opposizione, i vizi propri dell'accertamento della violazione, mette in discussione non soltanto la sanzione pecuniaria che si riconnette a quella contravvenzione, ma anche la preannunciata decurtazione dei punti della patente di guida, la quale costituisce una sanzione accessoria legge (cfr. Cass., sez. un., 13 marzo 2012 n. 3936); tuttavia, il cumulo della sanzione pecuniaria principale, di valore determinato, e della sanzione accessoria che consegue alla erosione della dotazione dei punti in capo al titolare della patente di guida, non rende la causa di opposizione al verbale di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese processuali. Infatti, il legislatore, nel disciplinare il riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ha stabilito, con l'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ribadito, con l'art. 6 del D.L.vo 10 settembre 2011, n. 150, che l'applicazione di una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, non comporta l'attribuzione della competenza per l'opposizione al tribunale allorché si versa nell'ambito del contenzioso derivante dalla violazione delle norme del codice della strada.

Questa indifferenza della sanzione accessoria, in materia di violazioni previste dal codice della strada, rispetto alla individuazione del giudice competente ha un effetto di sistema, proiettandosi al di là del riparto tra giudice di pace e tribunale e valendo anche ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese processuali, che è e resta, quindi, quello parametrato sull'importo della sola sanzione pecuniaria, a prescindere dalla comminatoria della sanzione accessoria.

Una diversa interpretazione - implicando ricadute per il cittadino anche in punto di determinazione dell'importo dovuto a titolo di di contributo unificato (che ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per i processi civili di valore indeterminabile è fissato in un importo ben maggiore rispetto ai 37 euro che sono dovuti per i processi di valore fino a 1.100 euro, in cui rientra la maggior parte delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme del codice della strada) - si porrebbe in contraddizione non solo con la struttura semplificata del giudizio di opposizione al verbale di contravvenzione del codice della strada o alla conseguente ordinanza ingiunzione, ma finirebbe anche con il gravare tale giudizio di oneri tali da rendere in concreto difficile l'accesso alla giustizia, risolvendosi in un ostacolo e in un impedimento al pieno esercizio e All'effettivo svolgimento del diritto fondamentale di cui all'art. 24 Cost..

Ne consegue che, pertanto, ha errato il Tribunale a liquidare le spese adottando lo scaglione corrispondente al valore indeterminato o in determinabile della causa e la sentenza impugnata va cassata limitatamente al capo relativo alle spese.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito liquidando i compensi dovuti dal ricorrente soccombente al Comune in €. 1.100,00, di cui €. 100,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge.



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (che vede il D'A., originario opponente, soccombente) e dell'accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione, limitatamente al quantum delle spese processuali. (*Omissis*) **(Cass. Civ., sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21267) [RIV-1501P37] (Art. 142 cs.)**